

AL T.A.R. CALABRIA – CATANZARO

MEMORIA

R.G. n. 1856/2014

UDIENZA DEL 19 MARZO 2014

RELATORE DOTT. TUCCILLO

PER: Antonio Maccarrone, Raffaele Barbalaco, Francesco Straticò, Agostino Straticò, Severino Pagliaro, Luigi Caprino, Nicola Maccarrone, Antonio Vincenzo Gigliotti, Francesco Massara, Franco Martelli, Michele Taverniti, Agata Marta Cierlinska, Fortunato Costa, Carmine Brunetti, Davide Mele, Michele Pacienza, Salvatore Pistoia, tutti rappresentati e difesi, come in atti, dagli avv.ti Alfredo Gualtieri e Demetrio Verbaro;

CONTRO: la Regione Calabria, in persona del Presidente p.t., non costituita in giudizio, e il Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., rappresentata e difesa come in atti.

//

L'ordinanza con cui Codesto Ecc.mo Collegio, in data 19.12.2014, ha richiesto al Ministero della Salute specifici chiarimenti, ha posto delle chiare premesse che è opportuno ricordare: *“non emergono specifiche e circostanziate motivazioni sulla necessaria distruzione degli apiari”*; la distruzione degli apiari, *“oltre a incidere in maniera significativa sull'equilibrio biologico del territorio regionale, rappresenta uno strumento drastico e derogativo del d.p.r. 320/1954”* con ricadute

“sull’equilibrio biologico e sugli interessi economici dell’intero territorio regionale”; *“non si rinvencono nei provvedimenti indicati specifiche motivazioni sull’effettiva idoneità degli strumenti adottati a determinare l’estinzione del coleottero”;* *“non è ugualmente, specificato se sussistono procedure o strumenti alternativi alla distruzione dell’intero apiario”.*

Sulla base di tali premesse, **appare chiaro che Codesto TAR avrebbe apprezzato risposte basate su dati scientifici o su rigorose e comprovate istruttorie, tali da confutare le chiare affermazioni sopra riportate** (non avrebbe avuto senso, altrimenti, richiedere l’intervento alla stessa Autorità emanante il provvedimento impugnato).

Nulla di tutto ciò è avvenuto, atteso che l’autore del provvedimento “madre” si è limitato ad insistere sulle originarie sue tesi, prescindendo in primo luogo dalla normativa, ma anche dalla logica, dalla proporzionalità e dall’ampia letteratura in materia.

Nei chiarimenti del Ministero, infatti, si ha modo di leggere:

- che la distruzione dell’intero apiario è la soluzione più semplice, in quanto controllare le singole arnie tramite un esame clinico è un metodo che *“richiede notevole dispendio di tempo”* e non sempre è sicuro nei risultati;
- che anche altri strumenti alternativi non avrebbero un livello di efficacia pari al 100% e rischierebbero di *“comportare con buone probabilità la diffusione del coleottero in altri territori”;*

- che bisogna valutare i danni diretti e indiretti causati dall'Aethina Tumida, anche tenendo conto delle norme UE;
- che il metodo utilizzato in Sicilia ha dato buoni riscontri, evitando il diffondersi del parassita.

Prima di confutare quanto dedotto dal Ministero – utilizzando, all'uopo, sia concetti di logica e buon senso che l'ampia letteratura scientifica – sia consentita una considerazione preliminare, di carattere assorbente.

Si fa riferimento, in particolare, alla circostanza – già dedotta da Codesto TAR e non smentita da controparte – per cui il rimedio adottato dal Ministero è in deroga (*rectius*: in violazione) rispetto agli strumenti previsti per il caso specifico dalla normativa in materia (in base alle disposizioni del d.p.r. 320/1954, infatti, il massimo e più grave strumento – previsto dall'art. 155 per le ipotesi di peste europea o americana – è costituito dalla “*distruzione delle famiglie delle arnie infette*” e mai dalla distruzione dell'intero apiario).

Ora, se già si ha difficoltà a poter ammettere in via eccezionale e per un breve periodo la legittimità di un rimedio in deroga alla normativa, **non si può assolutamente accettare che tale deroga possa protrarsi *sine die*, atteso che i “chiarimenti” del Ministero non fanno alcun cenno ad un termine finale e, anzi, fanno intendere che si continuerà senza limiti con la distruzione degli apiari.**

È una questione di civiltà giuridica: il direttore generale del Ministero ben potrà non condividere e ritenere inefficaci gli strumenti “legali”, ma comunque deve applicarli e rispettarli, senza il potere di poter agire in forma “libera”.

Anche perché è bene specificare che *Aethina tumida* è **un parassita e non è una malattia**, per cui non arreca pregiudizi o pericoli alla salute umana (ragione per la quale sarebbe stata astrattamente ammissibile una deroga alla normativa), ma solo danni economici (in questo caso, al comparto apistico).

Quanto al resto, deve sottolinearsi che:

a) la letteratura scientifica esclude che l’*Aethina Tumida* possa essere debellata tramite la distruzione degli apiari.

Una strategia di eradicazione si mette in atto solo in caso di malattia e sempre se vi è un collegamento inscindibile tra ospite (l’ape nel caso di specie) e il parassita (Manuale FAO sulle procedure di stumping out); nel caso in questione non solo non vi è “malattia”, quanto tale collegamento non esiste, ove si consideri che l’*Aethina tumida* è un organismo che può svolgere il proprio ciclo vitale anche autonomamente dall’ape.

Conseguentemente, l’eradicazione basata sull’eliminazione dei soli casi clinici (cioè apiari in cui è presente anche solo un adulto del parassita) e dei sospetti infetti (cioè apiari e/o alveari in cui il parassita non è stato riscontrato ma si sospetta che possa esservi), **non ha alcuna speranza di successo, in quanto non tiene conto degli altri serbatoi quali apiari non dichiarati, sciame di api**

naturali, colonie di bombi selvatici e delle altre matrici vegetali (v. allegato Atti del 31° Congresso dell'Apicoltura Professionale – Bergamo gennaio 2014; Friedrich Loeffler Institute – Germany; Food and Environment Research Agency; Centro di Referenza Comunitario EU-RL for Honey Bee Health, Anses; Prof. Ellis J.D. suoi lavori scientifici pubblicati – Dipartimento di Entomologia ed Ematologia - Università della Florida).

Tale principio è bene espresso anche nell'allegata ampia relazione a firma del prof. Palmeri, acquisita tramite accesso agli atti della Regione Calabria; consiste in uno studio approfondito richiesto dal Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura della stessa Regione Calabria ed ha ad oggetto *“Parere tecnico-scientifico riguardante le criticità inerenti la presenza di *Aethina tumida* (Murray) in Calabria”*.

Il prof. Palmeri, tramite allegazioni e riferimenti scientifici (invece totalmente assenti nella relazione del ministero), afferma: *“L’attuale diffusione del parassita in Calabria, che interessa un’area di circa 600 Km² (e non, quindi, i 18 o 19 Km² cui fa riferimento il Ministero, n.d.r.), rappresenta una superficie che va ben oltre quella ammissibile affinché possa essere considerata zona focolaio. Tale diffusione indica che il parassita ha trovato condizioni ambientali compatibili con le proprie esigenze biologiche che ineludibilmente gli hanno consentito la possibilità di svolgere più cicli vitali..... **La sanificazione attraverso bruciatura di interi apiari messa in atto dalle Autorità competenti, sino ad***

oggi non è riuscita nell'intento di eradicazione. A riprova di ciò, così come riportato in Mutinelli E nell'Allegato 3, nuclei sentinella, certamente negativi ad A. tumida, posizionati nella stessa area dopo il ritrovamento del coleottero nella Piana di Gioia Tauro, sono risultati infestati dopo poco tempo. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che, sebbene siano stati distrutti tutti gli apiari infestati gestiti da apicoltori professionisti ed amatoriali, l'inevitabile presenza di sciame naturali o altre matrici potenzialmente idonee allo sviluppo del parassita, ha garantito al coleottero la sopravvivenza e la successiva diffusione". E continua: "le azioni di eradicazione sino ad oggi poste in essere non hanno sortito l'effetto auspicato. Anzi sotto certi aspetti l'eliminazione fisica del nutrimento del coleottero (alveari) dalla zona di protezione potrebbe spingere il parassita, viste le sue note capacità di volo, a colonizzare zone, o apiari, sino ad oggi ritenuti indenni Quanto finora esplicitato porta a suggerire che un cambio di strategia finalizzato alla gestione del parassita sarebbe auspicabile al fine di ridurre l'impatto sia sotto il profilo economico che per l'aspetto ambientale e sociale".

b) Il numero di 59 focolai (ben diverso dall'unico riscontrato in Sicilia) cui fa riferimento il Ministero, è un numero indubbiamente alto e connota, in sé, la dimostrazione del fallimento della "strategia di eradicazione applicata".

Al riguardo, il paragone con il caso siciliano è del tutto improprio e, anzi, conferma, il fallimento del metodo distruttivo,

che se può avere un senso nell'immediatezza in presenza di un unico focolaio come in Sicilia, non ne ha alcuno al cospetto di un fenomeno oramai radicato (e purtroppo divenuto endemico) riscontrato in un intero comprensorio.

c) Parlando di metodi alternativi, il Ministero inserisce considerazioni del tutto inaccettabili, in quanto da un lato si rifugia nel “*notevole dispendio di tempo*” che comporterebbero rispetto alla distruzione (sic!), mentre dall'altro lato afferma (senza alcun riferimento scientifico e senza fornire alcun dato concreto) la presunta inefficacia di tali altre misure.

È il caso, nuovamente, di rispondere con le parole del prof. Palmeri: “*è opinione dello scrivente che sarebbe più opportuno evitare di perdere tempo **inseguendo una palese falsa tempestività che ineludibilmente non è più perseguibile** ... La disponibilità di metodologie di controllo del coleottero, basate su agrofarmaci e trappole, che garantiscono un'efficacia dell'85-90%, rappresenta un punto di forza per la riduzione della dannosità del parassita e della sua diffusione nel territorio, a fronte di una strategia di eradicazione, che come più volte ribadito, non avendo sortito finora l'effetto auspicato esclude la possibilità che possa in futuro risultare una strategia vincente. È chiaro che la strategia sono ad oggi adottata dal Ministero è dettata dalla semplicistica giustificazione della necessità di intervenire con la massima tempestività. Ciò non può essere sufficiente a legittimare la distruzione di migliaia di famiglie in presenza di poche positività*”

accertate, con tutto ciò che ne consegue. Paradossalmente sarebbe come intercettare la presenza di pidocchi nei capelli di una persona che vive in un condominio e, per esigenze di tempestività, non potendo procedere al controllo di tutti i condomini, si procedesse alla distruzione dello stabile con tutti i suoi abitanti”.

//

Con l'esempio “tranciante” dei pidocchi (che fa il paio con la metafora del bambino buttato con l'acqua calda di cui al ricorso), si potrebbe pure concludere, se non fosse per alcune ultime considerazioni che meritano di essere esplicitate:

d) il Ministero, per provare ad “esaltare” i risultati conseguiti, afferma anche che ultimamente non sarebbero stati più segnalati casi nuovi in Calabria.

Se non che, ciò non deriva da una presunta diminuzione del fenomeno, ma da due circostanze ben precise:

- è stato lo stesso Ministero della Salute, con l'allegata nota prot. n. 16792 del 20.1.2015, a sospendere, per il periodo invernale, “*l'attività di sorveglianza per Aethina tumida*”; per cui è materialmente impossibile riscontrare nuovi casi in questo ultimo periodo;

- l'esame clinico sugli alveari è stato sin qui effettuato solo sulla scorta delle segnalazioni volontarie fatte dagli allevatori, ma è **ben probabile il rischio che gli stessi non vogliano più segnalare la presenza del parassita, allo scopo di evitare le conseguenze drastiche e drammatiche che conseguirebbero dalla presenza**

anche di una sola larva in un solo alveare (con il concreto pericolo – anch'esso frutto dell'insensata politica di eradicazione – che il fenomeno possa diffondersi “silenziosamente” e senza che le Autorità ne prendano consapevolezza).

e) Fare “terrorismo” economico con riferimento alle misure UE non serve a nulla, in quanto è evidente che, oramai, stante la normativa vigente, non è più possibile esportare materiale vivo dalla Calabria verso altre regioni d'Italia e/o Stati membri e/o Paesi terzi. **E ciò sarà sia che si continui a bruciare e distruggere, sia che si adottino metodi di lotta di contenimento del parassita.**

**

In definitiva, continuare a sottoporre il comparto apistico calabrese ad ulteriori, gravose e drastiche azioni (che, come dimostrato da scienziati di fama mondiale, non sortiscono alcuna efficacia o risoluzione del problema), significa solamente decretarne la rovina definitiva.

//

P.Q.M.

S'insiste per l'accoglimento del ricorso e dell'ordinanza cautelare, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese. Fatto salvo ogni altro diritto.

Catanzaro, 14 febbraio 2015

avv. Alfredo Gualtieri

avv. Demetrio Verbaro

INDICE

- 1) Memoria.**
- 2) Parere tecnico scientifico del prof. Vincenzo Palmeri, con allegati.**
- 3) Estratto atti del congresso dell'apicoltura tenutosi a Bergamo il 20-25 gennaio 2015.**
- 4) Nota Ministero della Salute prot. Regione Calabria n. 16792 del 20.1.2015.**
- 5) Workshop su congresso di Bologna che si terrà il 19-20 febbraio 2015.**

avv. Demetrio Verbaro